

Di seguito è riportato in lingua italiana il contenuto dei *Final Terms* (cd. Condizioni Definitive), applicabili alle Obbligazioni di seguito individuate, fermo restando che (i) il testo in lingua inglese prevarrà in caso di eventuale divergenza con, od omissioni nella, presente traduzione, (ii) ai sensi della vigente normativa applicabile in materia di prospetti, non sussiste alcun obbligo di effettuare, ovvero consegnare, la presente traduzione ai potenziali investitori, né di trasmetterla ad alcuna autorità, (iii) la presente traduzione è effettuata esclusivamente al fine di agevolare la lettura da parte dei potenziali investitori del testo in lingua inglese dei *Final Terms* e, in tal senso, (iv) i potenziali investitori sono invitati, ai fini di avere una informativa completa sull'Emittente, sulla offerta e quotazione delle Obbligazioni, di seguito individuate, a leggere attentamente le informazioni contenute nei *Final Terms* e nel Prospetto, inclusi i documenti incorporati mediante nei medesimi.

Avvertenza: l'Importo Nominale Complessivo finale sarà noto successivamente alla chiusura del Periodo di Offerta. I risultati dell'offerta delle Obbligazioni e l'Importo Nominale Complessivo finale saranno pubblicati non appena possibile successivamente alla chiusura del Periodo d'Offerta sul seguente sito internet: www.sustainablebond.com. Ai fini di chiarezza, ogni altro termine e condizione è e resterà come descritto nelle Condizioni Definitive.

CONDIZIONI DEFINITIVE datate 1 marzo 2016

**INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT
(l' "Emittente")
Emissione di fino a USD 500.000.000 di Obbligazioni Tasso Fisso 1,75% Callable
con scadenza 29 marzo 2026
(le "Obbligazioni" o le "Obbligazioni
Banca Mondiale Tasso Fisso 1,75% Callable Marzo 2026 in USD")
ai sensi della Global Debt Issuance Facility dell'Emittente**

Il Prospetto datato 28 maggio 2008 a cui di seguito si fa riferimento (come completato dalle presenti "**Condizioni Definitive**") è stato predisposto sul presupposto che, fatta eccezione per quanto previsto nel seguente sotto-paragrafo (ii), ogni soggetto che effettui o intenda effettuare una offerta di Obbligazioni lo possa fare solamente:

(i) nelle circostanze in cui non sia previsto alcun obbligo per l'Emittente, il Dealer o il Co-Dealer di pubblicare un prospetto o di distribuire il Prospetto o qualsiasi modifica o supplemento al medesimo pubblicato in relazione all'offerta di una qualsiasi delle Obbligazioni o qualsiasi altro materiale d'offerta, o in qualsivoglia giurisdizione in cui non vi sia alcun obbligo da rispettare a tali fini; o

(ii) nella Giurisdizione dell'Offerta Pubblica menzionata nel Regolamento dell'Offerta Pubblica indicato di seguito, posto che tale soggetto sia uno dei soggetti menzionati nel Regolamento dell'Offerta Pubblica contenuto di seguito (gli "**Offerenti Autorizzati**") e che tale offerta sia effettuata durante il Periodo d'Offerta ivi indicato a tali fini.

Né l'Emittente né il Dealer o il Co-Dealer hanno autorizzato, né autorizzano, l'effettuazione di qualsiasi offerta di Obbligazioni in qualsiasi altra circostanza.

I termini qui utilizzati devono essere ritenuti definiti in quanto tali ai fini dei termini e condizioni (le "**Conditions**") previste nel Prospetto *Global Debt Issuance Facility* dell'Emittente datato 28 maggio 2008 (il "**Prospetto**").

IL PRESENTE DOCUMENTO COSTITUISCE LE CONDIZIONI DEFINITIVE DELLE OBBLIGAZIONI QUI DESCRITTE E DEVE ESSERE LETTO CONGIUNTAMENTE A TALE PROSPETTO.

NÉ L'OFFERTA PUBBLICA IN ITALIA, NÉ IL PROSPETTO NÉ IL PRESENTE DOCUMENTO O ALCUN ALTRO DOCUMENTO O MATERIALE RELATIVO ALL'OFFERTA IN ITALIA È STATO O SARÁ SOGGETTO ALL'APPROVAZIONE DA PARTE DELLA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÁ E LA BORSA ("CONSOB") AI SENSI DELLA LEGISLAZIONE ITALIANA E DEI REGOLAMENTI APPLICABILI. L'OFFERTA PUBBLICA VIENE CONDOTTA IN ITALIA COME OFFERTA ESENTE AI SENSI DELL'ARTICOLO 110, PARAGRAFO 1(D) DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 58 DEL 24 FEBBRAIO 1998 COME SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO; PERTANTO IL PROSPETTO NON COSTITUISCE UN PROSPETTO AI SENSI DELLA DIRETTIVA 2003/71/CE COME MODIFICATA E RECEPITA IN ITALIA.

I POTENZIALI INVESTITORI DEVONO FARE LE PROPRIE AUTONOME VALUTAZIONI IN MERITO ALL'INVESTIMENTO E POSSONO INVESTIRE NELLE OBBLIGAZIONI DURANTE IL PERIODO DI OFFERTA ATTRAVERSO INTERMEDIARI AUTORIZZATI E CONFORMEMENTE ALLA LEGISLAZIONE E AI REGOLAMENTI APPLICABILI O AGLI OBBLIGHI IMPOSTI DA CONSOB O DA OGNI ALTRA AUTORITÁ ITALIANA. CIASCUN OFFERENTE AUTORIZZATO DEVE RISPETTARE LA LEGISLAZIONE E I REGOLAMENTI APPLICABILI CONCERNENTI I DOVERI DI INFORMAZIONE VERSO I PROPRI CLIENTI IN RELAZIONE ALLE OBBLIGAZIONI E ALL'OFFERTA PUBBLICA IN ITALIA.

SOLAMENTE LA VERSIONE IN LINGUA INGLESE DEL PROSPETTO E DELLE CONDIZIONI DEFINITIVE È VINCOLANTE, LA PRESENTE TRADUZIONE IN LINGUA ITALIANA NON È VINCOLANTE. IN CASO DI DIVERGENZA TRA LE DUE VERSIONI PREVARRÁ LA VERSIONE IN LINGUA INGLESE.

SINTESI DELLE OBBLIGAZIONI

- | | |
|--|--|
| 1. Emittente: | International Bank for Reconstruction and Development ("IBRD") |
| 2. (i) Numero della Serie: | 4523 |
| (ii) Numero della Tranche: | 1 |
| 3. Valuta o Valute Specificate (Condition 1(d)): | Dollari statunitensi ("USD") |
| 4. Importo Nominale Complessivo: | |
| (i) Serie: | Fino a USD 500.000.000, fermo restando la possibilità di incrementare tale ammontare come descritto di seguito in "Regolamento dell'Offerta Pubblica – (xi) Procedura di notifica agli aderenti dell'importo delle Obbligazioni assegnate e indicazione dell'eventuale possibilità di inizio delle contrattazioni prima dell'effettuazione della notifica" |
| (ii) Tranche: | Fino a USD 500.000.000, fermo restando la possibilità di incrementare tale ammontare come descritto di seguito in "Regolamento dell'Offerta Pubblica – (xi) Procedura di notifica agli aderenti dell'importo delle Obbligazioni" |

		assegnate e indicazione dell'eventuale possibilità di inizio delle contrattazioni prima dell'effettuazione della notifica"
5.	(i) Prezzo di Emissione:	100% del Taglio Specificato per ogni Obbligazione
	(ii) Proventi Netti:	Indica l'Importo Nominale Complessivo, come determinato successivamente alla chiusura del Periodo d'Offerta
6.	(i) Taglio Specificato (Condition 1(b)):	USD 2.000
	(ii) Importo di Calcolo (Condition 5(j)):	USD 2.000
7.	Data di Emissione:	29 marzo 2016
8.	Data di Scadenza (Condition 6(a)):	29 marzo 2026
9.	Base dell'Interesse (Condition 5):	Tasso Fisso dell'1,75% (ulteriori dettagli sono forniti di seguito)
10.	Base del Rimborso/Pagamento (Condition 6):	Rimborso alla pari
11.	Cambio degli Interessi o della Base del Rimborso/Pagamento:	Non Applicabile
12.	Opzioni Call/Put (Condition 6):	Opzione Call (ulteriori dettagli sono forniti di seguito)
13.	Status delle Obbligazioni (Condition 3):	Non garantite e non subordinate
14.	Quotazione:	Sarà presentata dal Dealer domanda di ammissione delle Obbligazioni alla quotazione ed alla negoziazione sul Mercato Telematico delle Obbligazioni (MOT), segmento EuroMOT, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.
15.	Modalità di distribuzione:	Non sindacata

PREVISIONI RELATIVE AGLI EVENTUALI INTERESSI PAGABILI

16.	Previsioni relative alle Obbligazioni a Tasso Fisso (Condition 5(a)):	Applicabile
	(i) Tasso di Interesse:	1,75% annuo pagabile semestralmente in via posticipata
	(ii) Data(e) di Pagamento degli Interessi:	29 marzo e 29 settembre di ogni anno a partire dal 29 settembre 2016, incluso, fino alla Data di Scadenza, inclusa, date non soggette ad aggiustamenti ai sensi di una <i>Business Day Convention</i>

(iii) Date del Periodo di Interessi:	Ciascuna Data di Pagamento degli Interessi
(iv) <i>Business Day Convention</i>	Non Applicabile
(v) Importo della Cedola Fissa:	USD 17,50 per Importo di Calcolo
(vi) <i>Day Count Fraction</i> (Condition 5(l)):	30/360
(vii) Altri termini relativi al metodo di calcolo dell'interesse per le Obbligazioni a Tasso Fisso:	Non Applicabile

PREVISIONI RELATIVE AL RIMBORSO

17. Opzione Call (Condition 6(d)):	Applicabile
(i) Date di Rimborso Opzionale:	29 marzo di ogni anno, a partire dal 29 marzo 2018, incluso, fino al 29 marzo 2025, incluso
(ii) Ammontare di Rimborso Opzionale di ciascuna Obbligazione ed eventuale metodo di calcolo di tale ammontare:	USD 2.000 per Importo di Calcolo
(iii) Periodo di Preavviso	Non meno di cinque (5) Giorni Lavorativi (<i>Business Days</i>) di Londra e New York prima della relativa Data di Rimborso Opzionale
18. Importo di Rimborso Finale di ogni Obbligazione (Condition 6):	USD 2.000 per Importo di Calcolo
19. Importo di Rimborso Anticipato (Condition 6(c)):	Come indicato nelle Conditions.

PREVISIONI GENERALI APPLICABILI ALLE OBBLIGAZIONI

20. Forma delle Obbligazioni (Condition 1(a)):	Obbligazioni Nominative (<i>Registered Notes</i>) <i>Global Registered Certificates</i> disponibile alla Data di Emissione
21. <i>New Global Note</i> :	No
22. Centro(i) Finanziario(i) o altre previsioni speciali relative alle date di pagamento (Condition 7(h)):	Londra e New York

23. Legge applicabile (Condition 14): Legge Inglese

24. Fattori di Rischio Aggiuntivi:

UN INVESTIMENTO NELLE OBBLIGAZIONI E' SOGGETTO AI RISCHI DI SEGUITO DESCRITTI, COSI' COME AI RISCHI DESCRITTI ALLA SEZIONE "RISK FACTORS" NEL PROSPETTO CHE ACCOMPAGNA LE PRESENTI CONDIZIONI DEFINITIVE. GLI INVESTITORI DOVREBBERO VALUTARE CON ATTENZIONE SE LE OBBLIGAZIONI SIANO ADATTE ALLA PROPRIA SPECIFICA SITUAZIONE. PERTANTO, I POTENZIALI INVESTITORI DOVREBBERO CONSULTARE I PROPRI CONSULENTI FINANZIARI E FISCALI IN MERITO AI RISCHI CHE UN INVESTIMENTO NELLE OBBLIGAZIONI IMPLICA E ALL'ADEGUATEZZA DELLE OBBLIGAZIONI ALLA LUCE DELLA PROPRIA SPECIFICA SITUAZIONE.

Adeguatezza e appropriatezza dell'Investimento

Un investimento nelle Obbligazioni è adeguato e appropriato solamente per investitori che abbiano la necessaria conoscenza ed esperienza in questioni finanziarie e di affari per valutare le informazioni contenute nel Prospetto e nelle Condizioni Definitive, che abbiano preso una autonoma decisione di investire nelle Obbligazioni ed in merito al fatto che le Obbligazioni siano adeguate e appropriate per loro, e che siano in grado di sopportare il rischio economico di un investimento nelle Obbligazioni.

Rischio di reinvestimento

La durata delle obbligazioni potrebbe essere ridotto a causa della presenza del Rimborso Opzionale quale caratteristica delle Obbligazioni. Se le Obbligazioni sono rimborsate dall'Emittente prima della Data di Scadenza, nessun ulteriore Importo della Cedola Fissa sarà corrisposto e i Portatori delle Obbligazioni potrebbero essere costretti a reinvestire in un momento di mercato caratterizzato da tassi di interesse più bassi e non essere in grado di reinvestire in prodotti equivalenti alle Obbligazioni in termini di orizzonte temporale dell'investimento e di rendimento.

Il prezzo di mercato delle Obbligazioni può essere influenzato da molti fattori

Le Obbligazioni non sono strutturate per essere strumenti di negoziazione a breve termine. Molti fattori, la maggior parte dei quali sono al di là del controllo di

IBRD, influenzeranno il valore delle Obbligazioni ed il prezzo a cui il Dealer può essere disposto ad acquistarle o venderle sul mercato secondario, incluso: i tassi di interesse e di rendimento nel mercato, eventi economici, finanziari, politici e regolamentari o giudiziari che condizionano i mercati azionari in generale e che possono condizionare il tempo mancante alla scadenza delle Obbligazioni, il merito creditizio di IBRD. Alcuni di tali fattori, o tutti, possono influenzare il prezzo che i Portatori delle Obbligazioni riceveranno se scelgono di vendere le proprie Obbligazioni prima della scadenza. L'impatto di uno qualsiasi dei fattori sopra elencati può aumentare o compensare alcuni dei o tutti i cambiamenti provocati da un altro fattore o da altri fattori.

25. Altre condizioni definitive:

La prima frase della Condition 7(a)(ii) è sostituita dalla seguente: "Gli Interessi (che ai fini della presente Condition 7 (a) comprendono tutti gli Importi Rateali (*Instalment Amounts*) diversi dagli Importi Rateali finali (*final Instalment Amounts*)) sulle Obbligazioni Nominative (*Registered Notes*) sono corrisposti alla persona indicata nel Registro alla chiusura della giornata lavorativa nel giorno di calendario precedente alla data prevista per il pagamento degli stessi (la "**Record Date**")."

L'Allegato al presente documento deve essere letto congiuntamente con, e forma parte integrante del Prospetto e delle presenti Condizioni Definitive.

DISTRIBUZIONE

- | | |
|---|--|
| 26. (i) Se sindacata, nomi dei Manager e impegni di sottoscrizione: | Non Applicabile |
| (ii) Responsabile(i) per la Stabilizzazione (se esistente): | Non Applicabile |
| 27. Se non sindacata, nome del Dealer: | BNP Paribas |
| 28. Commissioni e concessioni complessive: | L'Emittente non pagherà alcuna commissione per l'offerta delle Obbligazioni.
Per maggiori informazioni sulle commissioni, si veda la voce "Prezzo di Offerta" al paragrafo "Regolamento dell'Offerta Pubblica" che segue. |
| 29. Ulteriori restrizioni alla vendita: | Con riferimento all'offerta delle Obbligazioni, la prima frase del paragrafo "Sales Restrictions" contenuto nel "Plan of Distribution" a pagina 55 del Prospetto sarà eliminata e sostituita con la seguente frase: |

“Fatta eccezione per la Giurisdizione dell’Offerta Pubblica, nessuna azione è stata o sarà intrapresa in alcuna giurisdizione da parte del Dealer, del Co-Dealer o dell’Emittente, azione che renderebbe possibile un’offerta pubblica di una qualsiasi delle Obbligazioni, o che darebbe luogo ad un obbligo per l’Emittente, il Dealer o il Co-Dealer di pubblicare un prospetto o di distribuire il Prospetto o qualsiasi modifica o supplemento al medesimo emessi con riferimento all’offerta di una qualsiasi delle Obbligazioni o di qualsiasi altro materiale d’offerta.”

INFORMAZIONI OPERATIVE

- | | |
|--|-------------------------------------|
| 30. Codice ISIN: | XS1365236196 |
| 31. Common Code: | 136523619 |
| 32. Consegna: | Consegna a fronte di pagamento |
| 33. Agente per le RegISTRAZIONI e i Trasferimenti: | Citibank N.A., Succursale di Londra |
| 34. Intese ad essere possedute in maniera da permettere l’idoneità all’Eurosistem: | No |

INFORMAZIONI GENERALI

I seguenti documenti di IBRD sono incorporati mediante riferimento nelle presenti Condizioni Definitive: (i) il Prospetto Global Debt Issuance Facility datato 28 maggio 2008 (il “**Prospetto**”); (ii) il più recente *Information Statement* di IBRD datato 17 settembre 2015, e (iii) la Relazione Finanziaria Trimestrale (non sottoposta a revisione) di IBRD datata 31 dicembre 2015. Tali documenti sono stati depositati presso la U.S. Securities and Exchange Commission (“**SEC**”) e sono disponibili sul sito internet della SEC così come sul seguente sito internet di IBRD: <http://treasury.worldbank.org/cmd/htm/index.html>. Alternativamente, per ottenere copie di tali documenti, si prega di contattare uno degli Offerenti Autorizzati (come di seguito definiti) o il vostro consulente finanziario.

Durante il Periodo d’Offerta le Obbligazioni saranno offerte agli investitori in Italia come più compiutamente descritto di seguito alla voce “REGOLAMENTO DELL’OFFERTA PUBBLICA”.

CONFLITTO DI INTERESSI

Gli Offerenti Autorizzati riceveranno una commissione per il servizio di investimento di collocamento prestato nel contesto dell’offerta. Inoltre, Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., uno degli Offerenti Autorizzati, appartiene allo stesso gruppo bancario di BNP Paribas. La circostanza che gli Offerenti Autorizzati ricevano una commissione di distribuzione genera un possibile conflitto di interessi.

Inoltre il Dealer si è impegnato a sottoscrivere un ammontare minimo di Obbligazioni pari a USD 10.000.000 ai sensi del Terms Agreement concluso dal Dealer, dal Co-Dealer e dall’Emittente in

data 1 marzo 2016 (il “**Terms Agreement**”) – a prescindere dall’esito dell’offerta delle Obbligazioni.

Inoltre il Dealer sarà la controparte di IBRD in una connessa operazione di *swap* stipulata da IBRD al fine di coprire le proprie obbligazioni ai sensi delle Obbligazioni. L’esistenza di tale molteplicità di ruoli e responsabilità per il Dealer dà luogo a possibili conflitti di interesse. Tutti gli importi pagabili ai sensi della connessa operazione di *swap* saranno calcolati sulla stessa base degli importi pagabili da IBRD ai sensi delle Obbligazioni. Il Portatore delle Obbligazioni comprende che nonostante IBRD stipulerà la connessa operazione di *swap* con il Dealer in qualità di controparte *swap* al fine di coprire le proprie obbligazioni ai sensi delle Obbligazioni, i diritti e i doveri di IBRD ai sensi della connessa operazione di *swap* saranno indipendenti dai suoi diritti e doveri ai sensi delle Obbligazioni, e i Portatori delle Obbligazioni non avranno alcun diritto sulla connessa operazione di *swap* o su alcun pagamento a cui IBRD dovesse avere diritto ai sensi della medesima.

REGOLAMENTO DELL’OFFERTA PUBBLICA

L’Emittente ha convenuto di acconsentire all’uso delle presenti Condizioni Definitive e del Prospetto da parte del Dealer e di ogni soggetto indicato come distributore dal Dealer (gli “**Offerenti Autorizzati**”) in relazione ad una offerta delle Obbligazioni in Italia (la “**Giurisdizione dell’Offerta Pubblica**”) durante il Periodo d’Offerta (come di seguito definito). Banca Akros S.p.A. agirà in qualità di Co-Dealer nel contesto dell’Offerta. L’elenco degli Offerenti Autorizzati è pubblicato sul seguente sito internet: www.sustainablebond.com alla data delle presenti Condizioni Definitive.

L’offerta delle Obbligazioni è condotta esclusivamente in Italia ed è diretta al pubblico indistinto.

Gli Investitori Qualificati come definiti dall’articolo 2 della Direttiva Prospetti, come attuata dall’articolo 100 del Testo Unico della Finanza e dall’articolo 34-ter, comma 1 lettera b del Regolamento CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999 come successivamente modificato, possono acquistare le Obbligazioni nel contesto dell’offerta pubblica se, e nella misura in cui, l’Importo Complessivo dell’Offerta non sia stato esaurito dalle richieste pervenute dal pubblico indistinto.

Durante il Periodo d’Offerta (come di seguito definito), le Obbligazioni saranno collocate senza impegno di sottoscrizione da parte degli Offerenti Autorizzati, ai sensi di alcuni contratti di collocamento conclusi tra il Dealer e gli Offerenti Autorizzati. Il Giorno dell’Emissione (come di seguito definito), le Obbligazioni saranno sottoscritte dal Dealer quale *principal* ed immediatamente dopo assegnate dagli Offerenti Autorizzati nel contesto dell’offerta delle Obbligazioni.

Il Dealer ha assunto l’impegno di sottoscrivere un ammontare minimo di Obbligazioni pari a USD 10.000.000 ai sensi del Terms Agreement indipendentemente dall’esito dell’offerta delle Obbligazioni, fatto salvo il caso di revoca dell’offerta e cancellazione dell’emissione delle Obbligazioni come disposto al punto (iii) di seguito. Non sono stati assunti impegni di garanzia dell’esito dell’offerta in relazione a qualsiasi importo minimo delle Obbligazioni da parte degli Offerenti Autorizzati, del Co-Dealer o di terzi.

Tutte le offerte delle Obbligazioni saranno effettuate solo in conformità con le restrizioni di vendita indicate nel Prospetto e con le previsioni delle presenti Condizioni Definitive ed in conformità con ogni normativa e regolamento applicabili, posto che nessuna di tali offerte delle Obbligazioni impone all’Emittente, al Dealer o al Co-Dealer di pubblicare un prospetto ai sensi dell’Articolo 3 della Direttiva Prospetti (o di supplementare un prospetto ai sensi dell’Articolo 16 della Direttiva Prospetti) o di intraprendere alcuna azione in alcuna giurisdizione al di là di quanto sopra indicato.

(i) Periodo d'Offerta: Dalle ore 9.00 ora dell'Europa Centrale ("**Central European Time**" o "**CET**") del 1 marzo 2016, incluso, fino alle 16.00 CET del 21 marzo 2016, incluso, subordinatamente a una qualsiasi chiusura anticipata o estensione del Periodo d'Offerta secondo quanto descritto al punto (iii) che segue.

Le Obbligazioni saranno collocate mediante offerta fuori sede ai sensi dell'Articolo 30 del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, come di volta in volta modificato (il "**Testo Unico della Finanza**") dalle ore 9.00 CET del 1 marzo 2016, incluso, fino alle ore 16.00 CET del 14 Marzo 2016, incluso, subordinatamente a una qualsiasi chiusura anticipata o estensione del Periodo d'Offerta secondo quanto descritto ai punti (iii) e (v) che seguono.

Le Obbligazioni saranno collocate mediante tecniche di comunicazione a distanza ai sensi dell'Articolo 32 del Testo Unico della Finanza dalle ore 9.00 CET del 1 marzo 2016, incluso, fino alle ore 16.00 CET del 7 marzo 2016, incluso, subordinatamente a una qualsiasi chiusura anticipata o estensione del Periodo d'Offerta secondo quanto descritto ai punti (iii) e (v) che seguono.

(ii) Prezzo di Offerta: Il Prezzo di Emissione, pari al 100% del Taglio Specificato di ciascuna Obbligazione.

Il Prezzo di Offerta include, per Taglio Specificato, una commissione di collocamento e promozione delle Obbligazioni, pagata in anticipo dal Dealer agli Offerenti Autorizzati, pari ad un importo massimo del 2,50% (IVA inclusa, ove applicabile) del Taglio Specificato delle Obbligazioni collocate da ciascun Offerente Autorizzato.

(iii) Chiusura Anticipata, proroga, revoca e annullamento: Il Periodo d'Offerta può essere chiuso anticipatamente secondo quanto stabilito dal Dealer o dall'Emittente a loro esclusiva discrezione. L'Emittente informerà il pubblico della chiusura anticipata dell'offerta delle Obbligazioni mediante avviso da pubblicarsi sul sito internet www.sustainablebond.com. La chiusura anticipata del Periodo di Offerta avrà effetto a partire dal giorno successivo alla pubblicazione del relativo avviso e riguarderà anche il collocamento effettuato tramite offerta fuori sede e mediante tecniche di comunicazione a distanza.

L'Emittente si riserva il diritto di revocare l'offerta delle Obbligazioni o cancellare l'emissione delle Obbligazioni, di intesa con il Dealer, in qualsiasi momento prima della Data di Emissione nel caso in

cui si verificano cambiamenti straordinari nella situazione politica ed economica o nei mercati dei capitali, valutari e dei tassi di cambio, sia a livello nazionale che internazionale. L'Emittente informerà il pubblico della revoca dell'offerta delle Obbligazioni e della cancellazione dell'emissione delle Obbligazioni mediante avviso da pubblicarsi sul sito internet www.sustainablebond.com.

Onde evitare dubbi, ove un qualsiasi contratto sia stato stipulato per conto di un potenziale investitore e l'Emittente eserciti un tale diritto, tale potenziale investitore non avrà il diritto di ricevere le rilevanti Obbligazioni.

L'Emittente, d'intesa con il Dealer, ha la facoltà di prorogare il Periodo di Offerta. La proroga del Periodo di Offerta sarà immediatamente resa pubblica dall'Emittente mediante un avviso pubblicato sul sito internet di www.sustainablebond.com.

- (iv) Condizioni alle quali l'Offerta è soggetta: L'Offerta delle Obbligazioni è condizionata alla loro emissione.

L'ammontare finale delle Obbligazioni emesse sarà stabilito dall'Emittente alla luce delle prevalenti condizioni di mercato, ed a sua esclusiva ed assoluta discrezione.

- (v) Descrizione delle procedure di adesione: Un potenziale Portatore delle Obbligazioni acquisterà le Obbligazioni in conformità agli accordi in essere tra il rilevante Offerente Autorizzato e la sua clientela, in relazione all'acquisto di titoli in generale. I Portatori delle Obbligazioni (fatta eccezione per il Dealer ed il Co-Dealer) non stipuleranno alcun accordo contrattuale direttamente con l'Emittente in relazione all'offerta o acquisto delle Obbligazioni.

Durante il Periodo di Offerta, gli investitori possono presentare richiesta di acquisto delle Obbligazioni durante il normale orario lavorativo bancario in Italia presso le filiali di qualsiasi Offerente Autorizzato presentando, debitamente compilata e sottoscritta (anche tramite mandatario speciale) e consegnando un apposito modulo di adesione (il "**Modulo di Adesione**"). I Moduli di Adesione sono disponibili presso ciascuna filiale degli Offerenti Autorizzati.

Gli Offerenti Autorizzati che intendono collocare le Obbligazioni mediante offerta fuori sede ai sensi dell'articolo 30 del Testo Unico della Finanza raccoglieranno le Schede di Adesione, oltre che direttamente presso le proprie succursali e uffici,

tramite promotori finanziari ai sensi dell'articolo 31 del Testo Unico della Finanza.

Ai sensi dell'articolo 30, comma 6, del Testo Unico della Finanza, la validità ed efficacia dei contratti conclusi tramite promotori finanziari (*offerte fuori sede*) è sospesa per un periodo di 7 (sette) giorni dall'accettazione degli stessi da parte dell'investitore. Entro tale periodo, gli investitori possono comunicare il loro recesso al relativo Offerente Autorizzato senza alcuna spesa o commissione a loro carico.

Le Obbligazioni saranno inoltre offerte mediante tecniche di comunicazione a distanza ai sensi dell'articolo 32 del Testo Unico della Finanza (vale a dire mediante piattaforma di negoziazione online degli Offerenti Autorizzati o ordini telefonici registrati). In questo caso, gli investitori possono acquistare le Obbligazioni via internet o telefonicamente, dopo essere stati identificati da parte dell'Offerente Autorizzato, utilizzando la loro password personale/codici identificativi.

Ai sensi dell'articolo 67-*duodecies* del Decreto Legislativo n. 206/2005 come modificato (il cosiddetto "Codice del Consumo"), la validità ed efficacia dei contratti conclusi tramite tecniche di comunicazione a distanza è sospesa per un periodo di 14 (quattordici) giorni dall'accettazione degli stessi da parte dell'investitore. Entro tale periodo, gli investitori possono comunicare il loro recesso al relativo Offerente Autorizzato senza alcuna spesa o commissione a loro carico.

All'aderente che non intrattenga alcun rapporto di clientela con l'Offerente Autorizzato presso cui viene presentato il Modulo di Adesione potrebbe essere richiesta l'apertura di un conto corrente ovvero il versamento di un deposito temporaneo infruttifero di importo pari al controvalore delle Obbligazioni richieste calcolato sulla base del Prezzo di Emissione delle Obbligazioni. In caso di mancata o parziale assegnazione delle Obbligazioni, la totalità delle somme versate in deposito temporaneo, ovvero l'eventuale differenza rispetto al controvalore delle Obbligazioni assegnate, verrà corrisposta al richiedente senza alcun onere a suo carico entro la Data di Emissione.

Ciascun Offerente Autorizzato è responsabile per dare notizia ai potenziali investitori di ogni diritto di recesso applicabile con riferimento all'offerta delle Obbligazioni.

Acquistando le Obbligazioni, i Portatori delle Obbligazioni sono ritenuti avere conoscenza di tutti i termini e condizioni delle Obbligazioni e di accettare tali termini e condizioni delle Obbligazioni.

Le Obbligazioni possono essere acquistate per un Lotto Minimo o un numero intero di Obbligazioni maggiore del Lotto Minimo.

Richieste di adesione multiple possono essere compilate e consegnate dagli stessi richiedenti presso lo stesso o un diverso Offerente Autorizzato, fermo restando che ai fini del riparto ciascun aderente verrà considerato individualmente, indipendentemente dal numero di Schede di Adesione consegnate.

Le società fiduciarie autorizzate alla gestione patrimoniale di portafogli d'investimento mediante intestazione fiduciaria, ai sensi dell'articolo 60, comma 4, del D. Lgs. 23 luglio 1996, n. 415, al fine di partecipare all'offerta esclusivamente per conto dei loro clienti, devono compilare il relativo Modulo di Adesione per ciascun cliente, inserendo il codice fiscale del cliente nella casella appropriata.

Gli investitori possono inoltre presentare le loro richieste di partecipazione all'offerta delle Obbligazioni tramite soggetti autorizzati all'attività di gestione individuale di portafogli di investimento per conto terzi ai sensi del Testo Unico della Finanza, purché gli stessi sottoscrivano l'apposito Modulo di Adesione in nome e per conto del cliente investitore, e tramite soggetti autorizzati, ai sensi dello stesso Testo Unico della Finanza, all'attività di ricezione e trasmissione ordini, alle condizioni indicate dai regolamenti CONSOB di volta in volta applicabili.

Richieste di adesione ricevute dagli Offerenti Autorizzati prima dell'inizio del Periodo d'Offerta o successivamente alla data di chiusura del Periodo d'Offerta, saranno considerate come non ricevute e saranno nulle.

(vi) Informazioni relative all'importo minimo/massimo della richiesta (in termini di numero di Obbligazioni o di importo complessivo da investire):

Fatto salvo quanto previsto al punto (iii) che precede rispetto al ritiro dell'offerta e cancellazione dell'emissione delle Obbligazioni, le Obbligazioni saranno emesse per un ammontare minimo di USD 10.000.000 in base all'impegno di sottoscrizione del Dealer ai sensi del Terms Agreement – fino a un ammontare massimo di USD 500.000.000 in base alla decisione dell'Emittente ed al numero di richieste degli investitori (l'“**Importo Complessivo**”

dell’Offerta”). L’Emittente si riserva il diritto, in accordo con il Dealer, di aumentare l’Importo Complessivo dell’Offerta durante il Periodo d’Offerta. L’Emittente informerà il pubblico dell’aumento dell’importo mediante avviso da pubblicarsi sul sito internet www.sustainablebond.com.

Importo di acquisto minimo per investitore: USD 2.000 (il “**Lotto Minimo**”).

L’importo massimo di acquisto di Obbligazioni da applicare a ciascun investitore corrisponde all’Importo Complessivo dell’Offerta.

- | | | |
|--------|--|--|
| (vii) | Informazioni su metodo e scadenze per il pagamento delle Obbligazioni e per la consegna delle Obbligazioni: | Le Obbligazioni saranno vendute dall’Emittente al Dealer su base consegna a fronte di pagamento alla Data di Emissione. Il rilevante Offerente Autorizzato comunicherà ai potenziali Portatori delle Obbligazioni gli accordi relativi al regolamento delle Obbligazioni. |
| (viii) | Descrizione delle modalità e della data in cui devono essere resi noti i risultati dell’offerta: | I risultati dell’offerta delle Obbligazioni saranno pubblicati quanto prima possibile sul sito internet www.sustainablebond.com . |
| (ix) | Procedura per l’esercizio dei diritti di prelazione, negoziabilità dei diritti di adesione e trattamento dei diritti di adesione non esercitati: | Non Applicabile |
| (x) | Informazioni sulle eventuali <i>tranche</i> riservate a un paese specifico: | Non Applicabile |
| (xi) | Procedura di notifica agli aderenti dell’importo delle Obbligazioni assegnate e indicazione dell’eventuale possibilità di inizio delle contrattazioni prima dell’effettuazione della notifica: | Non sono previsti criteri di riparto predefiniti. Gli Offerenti Autorizzati adotteranno i criteri di riparto che garantiscano il pari trattamento dei potenziali investitori.

Tutte le Obbligazioni richieste mediante gli Offerenti Autorizzati durante il Periodo d’Offerta saranno assegnate fino al raggiungimento dell’Importo Complessivo dell’Offerta. |

Nel caso in cui durante il Periodo d’Offerta le richieste superino l’Importo Complessivo dell’Offerta, l’Emittente procederà, a propria discrezione, o (i) ad aumentare l’importo dell’offerta o (ii) a chiudere anticipatamente il Periodo d’Offerta e sospendere l’accettazione di ulteriori richieste.

Gli Investitori Qualificati come definiti dall’articolo 2 della Direttiva Prospetti, come attuata dall’articolo

100 del Testo Unico della Finanza e dall'articolo 34-ter, comma 1 lettera b del Regolamento CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999 come successivamente modificato, possono acquistare le Obbligazioni nel contesto dell'offerta pubblica se, e nella misura in cui, l'Importo Complessivo dell'Offerta non sia stato esaurito dalle richieste pervenute dal pubblico indistinto.

Ogni Offerente Autorizzato comunicherà agli aderenti gli importi assegnati subito dopo la pubblicazione dell'avviso a cui si fa riferimento nel precedente paragrafo (viii) e, in ogni caso, prima della Data di Emissione.

Le operazioni sulle Obbligazioni non possono avere inizio prima della Data di Emissione.

- (xii) Importo di eventuali spese e imposte a carico del Portatori delle Obbligazioni:
- (A.) Commissioni di vendita e collocamento: si veda il paragrafo (ii) che precede.
- (B.) Costi amministrativi e di altra natura relativi al possesso delle Obbligazioni (commissioni di servizio, commissioni di custodia, commissioni di intermediazione, servizi finanziari ecc.): il potenziale acquirente è invitato a verificare tali costi con il proprio intermediario finanziario.
- (xiii) Nome/(i) e indirizzo/(i), per quanto a conoscenza dell'Emittente, degli Offerenti Autorizzati nei vari paesi ove l'offerta si svolge:
- Banca Akros S.p.A. agirà in qualità di Co-Dealer nel contesto dell'Offerta (il "Co-Dealer")
- L'elenco degli Offerenti Autorizzati è pubblicato sul seguente sito internet: www.sustainablebond.com alla data delle presenti Condizioni Definitive

DOMANDA DI QUOTAZIONE

Sarà presentata da parte del Dealer domanda di ammissione delle Obbligazioni alla quotazione ed alla negoziazione sul Mercato Telematico delle Obbligazioni (MOT), segmento EuroMOT, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. L'Emittente non è uno sponsor di, né è responsabile per, l'ammissione alla quotazione ed alla negoziazione delle Obbligazioni sul MOT e non può essere fornita garanzia che una tale domanda avrà esito positivo.

RESPONSABILITA'

IBRD si assume la responsabilità delle informazioni contenute nelle presenti Condizioni Definitive.

Firmato per conto di IBRD:

Da:

Nome:

Titolo: Debitamente Autorizzato

ALLEGATO

Il presente Allegato deve essere letto congiuntamente a, e forma parte integrante di, il Prospetto e le Condizioni Definitive. Nonostante non sussista alcun obbligo di legge, ai sensi di alcuna normativa applicabile, che imponga all'Emittente, al Dealer o al Co-Dealer di fornirvi le informazioni qui indicate, lo scopo del presente Allegato è di rispondere ad alcune domande pratiche che voi potreste avere in relazione alle Obbligazioni solamente in termini generali. Esso non contiene tutte le informazioni che per voi potrebbero essere importanti. Dovreste leggere le Condizioni delle Obbligazioni incluse nel Prospetto e nelle Condizioni Definitive congiuntamente alle informazioni più dettagliate contenute nella restante parte del Prospetto. Dovreste considerare attentamente, tra le altre cose, i rischi descritti nel Prospetto e nelle Condizioni Definitive. Inoltre, vi sollecitiamo a consultarvi con i vostri consulenti di investimento, legali, contabili, fiscali e di altro tipo in relazione all'investimento nelle Obbligazioni. Le informazioni contenute nelle presente sezione sono subordinate nella loro interezza alle le Condizioni delle Obbligazioni incluse nel Prospetto e nelle Condizioni Definitive

Cosa sono le Obbligazioni?

Le Obbligazioni sono titoli di debito emessi da International Bank for Reconstruction and Development (l'“**Emittente**”). Le Obbligazioni danno diritto al Portatore delle Obbligazioni di ricevere dall'Emittente alla data di Scadenza un Ammontare di Rimborso Finale pari a USD 2.000 per Importo di Calcolo a cui va aggiunto l'Importo della Cedola Fissa relativa alla Data di Scadenza. In aggiunta, i Portatori delle Obbligazioni riceveranno l'Importo della Cedola Fissa pari a USD 17,50 per Importo di Calcolo semestralmente durante la vita delle Obbligazioni. Ciò rimane soggetto in ogni caso all'esercizio da parte dell'Emittente della Opzione Call. Tutti i pagamenti ai sensi delle obbligazioni sono soggetti al rischio di credito dell'Emittente (insolvenza o inadempimento nei pagamenti da parte dell'Emittente) e al potenziale rischio di cambio nel caso in cui il Portatore delle Obbligazioni converta in Euro o qualsiasi altra valuta il pagamento (cedole e importo nominale) che riceve in USD.

Come vengono impiegati i miei soldi?

I proventi netti derivanti dalla vendita delle Obbligazioni saranno utilizzati da IBRD nell'ambito della sua ordinaria gestione al fine di fornire finanziamenti, prodotti per la gestione del rischio, altri servizi finanziari, l'accesso ad esperti e un pool di conoscenze in discipline connesse allo sviluppo ai governi degli stati che beneficiano dei finanziamenti della IBRD in modo che gli stessi possono raggiungere una crescita economica equa e sostenibile nelle loro rispettive economie nazionali. I progetti supportati da IBRD sono sottoposti a un rigoroso processo di revisione e approvazione volto a salvaguardare una crescita economica equa e sostenibile, che include uno screening preventivo per identificare impatti ambientali e sociali e la progettazione di concrete azioni di mitigazione di tali impatti. IBRD integra cinque temi trasversali nella sua attività di aiuto a favore degli stati che beneficiano dei suoi finanziamenti nel creare soluzioni di sviluppo sostenibile: il cambiamento climatico; il genere; il lavoro; partnerships pubblico-privato; fragilità, conflitto e violenza.

Riceverò un introito?

Sì, i Portatori delle Obbligazioni riceveranno l'Importo della Cedola Fissa pari a USD 17,50 per Importo di Calcolo semestralmente durante la vita delle Obbligazioni. Ciò rimane soggetto in ogni caso all'esercizio da parte dell'Emittente della Opzione Call.

Posso chiedere il rimborso anticipato?

No. Non vi è alcuna previsione nelle Obbligazioni di un diritto di rimborso anticipato a favore del Portatore delle Obbligazioni. Tuttavia, sarà presentata domanda di ammissione delle Obbligazioni alla quotazione ed alla negoziazione sul Mercato Telematico delle Obbligazioni

(MOT), segmento EuroMOT, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. e BNP Paribas ha informato l'Emittente che, fatta eccezione per il caso in cui si verificano eccezionali circostanze di mercato, farà del suo meglio per creare un mercato secondario, durante l'orario di apertura della borsa per le negoziazioni con uno spread bid-ask non superiore all'1%). Inoltre, una commissione di intermediazione può essere applicata da ogni intermediario finanziario coinvolto. I Portatori delle Obbligazioni sono invitati a verificare con il proprio intermediario finanziario se vengano applicate delle commissioni di intermediazione.

Possono le Obbligazioni essere rimborsate anticipatamente dall'Emittente?

Si. L'Emittente ha l'opzione di rimborsare anticipatamente le Obbligazioni annualmente, a partire dal secondo anniversario dalla Data di Emissione, incluso, fino alla Data di Scadenza, esclusa, ad un ammontare pari a USD 2.000 per Importo di Calcolo.

Quali sono le commissioni?

Gli investitori acquisteranno le Obbligazioni ad un Prezzo di Offerta del 100%. Tale prezzo include, per un Taglio Specificato di USD 2.000, una commissione di collocamento e promozione delle Obbligazioni, pagata in anticipo dal Dealer agli Offerenti Autorizzati (vale a dire dai collocatori), pari a un importo massimo del 2,50% (IVA inclusa, se prevista) del Taglio Specificato di USD 2.000 delle Obbligazioni collocate da ciascun Offerente Autorizzato.

Che impatto avranno le commissioni sul mio investimento?

Le commissioni trattenute dagli Offerenti Autorizzati non avranno alcun impatto sugli importi dovuti ai sensi delle Conditions delle Obbligazioni.

Qual è il rating di credito dell'Emittente?

Il rating sui titoli di debito a lungo termine senior dell'Emittente è, alla data odierna, Aaa (Moody's Investor Services) e AAA (S&P). Gli investitori devono tuttavia tenere presente che il rating potrebbero non riflettere il potenziale impatto di tutti i rischi relativi alla struttura, al mercato e ad altri fattori che potrebbero avere un impatto sul valore delle Obbligazioni. Un rating di credito non costituisce una raccomandazione di acquistare, vendere o tenere titoli e potrebbe essere rivisto o ritirato dall'agenzia di rating in qualsiasi momento.

Quali sono alcuni dei rischi connessi al possesso delle Obbligazioni?

L'investimento nelle Obbligazioni comporta vari rischi. Abbiamo descritto i rischi più significativi relativi alle Obbligazioni nel Prospetto (al paragrafo "Risk Factors" alle pagine 14 e seguenti) e nelle Condizioni Definitive (al punto 24 "Ulteriori Fattori di Rischio" al paragrafo "Previsioni generali applicabili alle Obbligazioni").

E' presente un rischio di cambio?

Poiché le Obbligazioni sono emesse in USD, siete soggetti ad un rischio di cambio se decidete di convertire il pagamento della cedola e l'importo capitale in una diversa valuta (ad esempio l'Euro). Tali rendimenti, nel momento in cui siano in tal modo convertiti saranno condizionati, non solo dall'ammontare della cedola e dall'importo a titolo di capitale, ma anche dall'evoluzione dello USD rispetto alla valuta rilevante. Se, a scadenza, lo USD si è deprezzato rispetto a tale valuta, il rendimento finale in tale valuta sarà inferiore. Al contrario, un aumento di valore dello USD avrà l'impatto opposto.

Le Obbligazioni sono un investimento adeguato e appropriato per me?

Le Obbligazioni possono essere offerte agli investitori dagli Offerenti Autorizzati solo se sono appropriate e – se necessario, alla luce del servizio di investimento offerto dall'Offerente Autorizzato al relativo investitore - adeguati per gli investitori.

Nel caso in cui un investitore decida di investire nelle Obbligazioni, senza aver ricevuto alcuna consulenza da parte della propria banca, la sua banca dovrebbe in ogni caso avvertirlo/la se le Obbligazioni non sono appropriate o – se necessario, ai sensi della normativa applicabile, adeguate per lui/lei.

Sarò sempre in grado di vendere le mie Obbligazioni in un mercato secondario prima della Data di Scadenza?

Non vi è alcuna garanzia in merito allo sviluppo o liquidità di alcun mercato di negoziazione per le Obbligazioni. Pertanto, gli investitori potrebbero non essere in grado di vendere le proprie Obbligazioni facilmente o a prezzi che procurerebbero loro un rendimento paragonabile ad investimenti simili che godono di mercato secondario sviluppato. Tuttavia, il Dealer presenterà domanda di ammissione delle Obbligazioni alla quotazione ed alla negoziazione sul Mercato Telematico delle Obbligazioni (MOT), segmento EuroMOT, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. e BNP Paribas ha informato l'Emittente che, fatta eccezione per il caso in cui si verificano eccezionali circostanze di mercato, farà del suo meglio per creare un mercato secondario, durante l'orario di apertura della borsa per le negoziazioni con uno spread bid-ask non superiore all'1%). Inoltre, una commissione di intermediazione può essere applicata da ogni intermediario finanziario coinvolto. I Portatori delle Obbligazioni sono invitati a verificare con il proprio intermediario finanziario se vengano applicate delle commissioni di intermediazione.

È previsto che io debba pagare imposte in relazione alle Obbligazioni?

L'Allegato contiene una sintesi di alcuni aspetti fiscali che sono significativi relativamente alle Obbligazioni per alcune giurisdizioni. Tale sintesi non intende descrivere esaustivamente tutti i possibili aspetti fiscali e non tratta specifiche situazioni che potrebbero essere rilevanti per i singoli potenziali investitori. Si raccomanda ai potenziali acquirenti delle Obbligazioni di consultare i propri consulenti legali e fiscali in merito alle conseguenze fiscali dell'acquisto, detenzione e vendita delle Obbligazioni ai sensi delle normative fiscali del paese in cui sono residenti a fini fiscali.

Dove sono depositate le Obbligazioni e in che forma?

Le Obbligazioni saranno inizialmente depositate presso Euroclear Bank N.V./S.A. e Clearstream Banking S.A. (i “**Clearing Systems**”) in forma di *global certificate*, che sarà scambiabile per titoli definitivi solo nelle circostanze eccezionali descritte nel Prospetto. Fintantoché una qualsiasi Obbligazione sia depositata presso i Clearing Systems, i pagamenti della cedola e a titolo di capitale, saranno effettuati tramite i Clearing Systems. Gli investitori devono pertanto fare riferimento ai Clearing Systems per la distribuzione di tutti i pagamenti ai sensi delle Obbligazioni ricevuti dall'Emittente. Pertanto, gli investitori saranno esposti al rischio di credito delle, ed al rischio di inadempimento in relazione ai, Clearing Systems, così come dell'Emittente. Gli investitori dovrebbero tenere presente che né l'Emittente né l'Agente per le Registrazioni (Citibank, N.A., Succursale di Londra) saranno responsabili per le azioni o omissioni dei Clearing Systems. Inoltre, gli investitori dovrebbero essere consapevoli del fatto che i Clearing Systems potrebbero applicare commissioni per l'apertura e l'operatività di un conto di investimento, per i trasferimenti delle Obbligazioni, per i servizi di custodia e per i pagamenti a titolo di interessi, capitale e altri importi o per la consegna delle Obbligazioni. Si avvertono pertanto i potenziali investitori di approfondire la base su cui ognuna di tali commissioni sarà caricata sulle Obbligazioni.

ALLEGATO ALLE CONDIZIONI DEFINITIVE

REGIME FISCALE

Dovreste valutare attentamente le questioni contenute al paragrafo “Tax Matters” nel Prospetto che accompagna le Condizioni Definitive. La presente sintesi integra la sezione “Tax Matters” nel Prospetto che accompagna le Condizioni Definitive ed è soggetta alle limitazioni ed eccezioni ivi indicate.

Quella che segue è solamente una descrizione generale di talune considerazioni fiscali relative alle Obbligazioni con riferimento ad un limitato numero di giurisdizioni. Non intende essere un’analisi completa di tutte le considerazioni fiscali relative all’acquisto, proprietà effettiva, e vendita delle Obbligazioni.

I potenziali acquirenti delle Obbligazioni dovrebbero consultare i propri consulenti fiscali in merito alle conseguenze ai sensi delle normative fiscali del paese in cui sono residenti a fini fiscali.

La presente sintesi si basa sulla normativa in vigore alla data delle presenti Condizioni Definitive ed è soggetta ad ogni cambiamento normativo che possa intervenire successivamente a tale data (o anche prima con effetto retroattivo).

L’Emittente non rilascia alcuna dichiarazione o garanzia, espressa o implicita, in merito alla completezza o esattezza della presente sintesi.

REGIME FISCALE ITALIANO

Imposta sul Reddito

Nell’ambito della legislazione vigente, ai sensi delle previsioni del D. Lgs. n. 239 del 1 aprile 1996, come modificato e rivisto (“**Legge 239**”), i pagamenti a titolo di interessi e gli altri proventi in relazione alle Obbligazioni:

- (i) saranno soggetti ad imposta sostitutiva ad un tasso del 12,5% nella Repubblica Italiana applicata a titolo di onere fiscale definitivo nei confronti dei beneficiari effettivi che siano: (i) persone fisiche residenti nella Repubblica Italiana a fini fiscali; (ii) società di persone non commerciali residenti in Italia; (iii) persone giuridiche pubbliche e private residenti in Italia, che non siano società, che non svolgono l’attività commerciale quale loro oggetto sociale esclusivo o principale (incluso lo Stato Italiano e gli enti pubblici); e (iv) persone giuridiche residenti in Italia esenti dall’imposta sul reddito delle società.

I pagamenti a titolo di interessi e gli altri proventi in relazione alle Obbligazioni non saranno inclusi nella generale base imponibile delle persone fisiche, delle società di persone e delle persone giuridiche sopra menzionate.

L’imposta sostitutiva sarà applicata dagli intermediari finanziari qualificati residenti in Italia che interverranno, in ogni caso, nella riscossione degli interessi e degli altri proventi sulle Obbligazioni o nel trasferimento delle Obbligazioni;

- (ii) saranno soggetti a imposta sostitutiva al tasso del 12,5% nella Repubblica Italiana applicata a titolo di imposta provvisoria se fatti nei confronti di beneficiari effettivi che siano: (i) persone fisiche residenti nella Repubblica Italiana a fini fiscali; (ii) società di persone non commerciali

residenti in Italia; e (iii) persone giuridiche pubbliche e private residenti in Italia, che non siano società; ciascuna di esse impegnata in una attività imprenditoriale – per quanto permesso dalla legge – a cui le Obbligazioni sono connesse;

- (iii) non saranno soggetti all'imposta sostitutiva se effettuati nei confronti di beneficiari effettivi che siano: (i) società di capitali residenti in Italia, società di persone commerciali o organizzazioni stabili in Italia di società per azioni non residenti a cui le Obbligazioni siano effettivamente connesse; (ii) fondi collettivi di investimento residenti in Italia, SICAV, fondi pensione residenti in Italia di cui al D. Lgs. n. 124 del 21 aprile 1993, come sostituito dal D. Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 e fondi di investimento immobiliari residenti in Italia costituiti ai sensi dell'articolo 37 del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 e dell'articolo 14-bis della legge n. 86 del 25 gennaio 1994; (iii) persone fisiche residenti in Italia che hanno affidato la gestione del proprio patrimonio finanziario, tra cui le Obbligazioni, ad un intermediario finanziario italiano autorizzato ed hanno optato per il cosiddetto regime del risparmio gestito ai sensi dell'articolo 7 del D. Lgs. n. 461 del 21 novembre 1997 – l'“**Opzione dell'Asset Management**” e (iv), soggetti non residenti in Italia senza alcuna organizzazione stabile in Italia a cui le Obbligazioni siano effettivamente connesse, l'esenzione si applica a condizione che l'investitore non italiano fornisca prontamente all'intermediario finanziario autorizzato una adeguata autodichiarazione in cui si affermi che l'investitore non è residente in Italia a fini fiscali.

Gli interessi e gli altri proventi maturati sulle Obbligazioni detenute da società di capitali residenti in Italia, società di persone commerciali, imprenditori persone fisiche così come da persone giuridiche pubbliche e private residenti in Italia, che non siano società, che detengono le Obbligazioni con riferimento ad attività imprenditoriali o organizzazioni stabili in Italia di società di capitali non residenti a cui le Obbligazioni sono effettivamente connesse, sono inclusi nella base imponibile ai fini della: (i) imposta sul reddito delle società, (“**IRES**”); o (ii) imposta sul reddito delle persone fisiche, (“**IRPEF**”) oltre alle addizionali locali, ove applicabili; in talune circostanze, tali interessi sono inclusi nella base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive (“**IRAP**”).

Se i portatori delle Obbligazioni soggetti a tale imposta definitiva detengono le Obbligazioni attraverso un intermediario finanziario in Italia a cui sia stata affidata la gestione patrimoniale di tali Obbligazioni, tali portatori possono optare per il pagamento di una imposta definitiva del 26% applicata da parte dell'intermediario su tutti gli interessi, altri pagamenti e proventi derivanti da tale gestione su base annua (“**Opzione del risparmio gestito**”). Tuttavia, in questo caso, gli interessi, gli altri pagamenti e i proventi derivanti dalle Obbligazioni saranno tassabili solamente per una quota pari al 48,08%. Se i portatori delle Obbligazioni soggette a tale imposta sostitutiva a titolo di imposte sul reddito detengono le Obbligazioni attraverso un tale gestore del risparmio, gli interessi, gli altri pagamenti e i proventi saranno tassati nell'ambito del loro reddito complessivo.

Se gli interessi sono pagati al di fuori dell'Italia da parte di una persona giuridica diversa da un intermediario autorizzato in Italia nei confronti di residenti italiani che sarebbero altrimenti soggetti alla imposta finale del 12,5% sopra menzionata, i portatori delle Obbligazioni devono includere i pagamenti ricevuti nella loro dichiarazione dei redditi ed i pagamenti saranno soggetti ad una diversa imposta sostitutiva ad un tasso del 12,5% o, a scelta del portatore, ad imposte sul reddito ai tassi applicabili al loro reddito complessivo con un credito d'imposta per le imposte pagate all'estero.

Se le Obbligazioni sono detenute da un fondo pensione italiano e sono depositate presso un intermediario autorizzato, gli interessi, il premio e gli altri proventi relativi alle Obbligazioni e maturati durante il periodo di detenzione non saranno soggetti ad imposta sostitutiva, ma devono

essere inclusi nel risultato del rilevante portafoglio maturato al termine del periodo d'imposta per una quota pari al 62,5%, da assoggettarsi ad imposta sostitutiva del 20%.

Se le Obbligazioni sono detenute da un organismo di investimento collettivo del risparmio ("O.I.C.R.") italiano o da una società di investimento a capitale variabile ("SICAV") che investono in titoli e sono depositate presso un intermediario autorizzato, gli interessi, il Premio e gli altri proventi relativi alle Obbligazioni e maturati durante il periodo di detenzione non saranno soggetti ad imposta sostitutiva.

Se le Obbligazioni sono detenute da fondi immobiliari italiani o da una società di investimento a capitale fisso ("SICAF") che investono in titoli e sono depositate presso un intermediario autorizzato, gli interessi, il premio e gli altri proventi relativi alle Obbligazioni e maturati durante il periodo di detenzione non saranno soggetti ad imposta sostitutiva.

Tassazione delle Plusvalenze

Ogni plusvalenza realizzata mediante la vendita a titolo oneroso o il rimborso delle Obbligazioni sarà trattata ai fini dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta sul reddito delle persone fisiche come facente parte del reddito d'impresa imponibile dei Portatori delle Obbligazioni (e, in certi casi, a seconda dello status dei Portatori delle Obbligazioni, può anche essere inclusa nella base imponibile dell'IRAP), e pertanto soggetta a tassazione in Italia ai sensi delle rilevanti previsioni fiscali, se ricevuta da Portatori delle Obbligazioni che siano:

- (a) società di capitali residenti in Italia;
- (b) società di persone commerciali residenti in Italia;
- (c) organizzazioni stabili in Italia di società di capitali estere a cui le Obbligazioni sono effettivamente connesse; o
- (d) persone fisiche residenti in Italia che conducono una attività commerciale, in merito a qualsiasi plusvalenza realizzata nell'ambito della loro attività commerciale.

Le plusvalenze realizzate sulla vendita o sul rimborso delle Obbligazioni da parte di residenti in Italia che siano persone fisiche che non agiscono a titolo professionale o le società semplici e le organizzazioni simili saranno soggette a tassazione sulle plusvalenze finale attualmente al tasso del 12,5%. L'imposta si applica a ogni utile e perdita realizzata nel rilevante esercizio e le perdite possono essere portate a nuovo nei successivi quattro anni. Tali Portatori delle Obbligazioni possono optare per il pagamento delle imposte sulle plusvalenze dichiarando le plusvalenze nella loro dichiarazione dei redditi annuale o, se le Obbligazioni sono depositate presso un intermediario autorizzato in Italia, autorizzando l'intermediario ad applicare tale imposta sulle plusvalenze ("**Opzione del risparmio amministrato**"). Se hanno scelto l'Opzione del risparmio gestito, una quota pari al 48,08% delle plusvalenze derivanti dalle Obbligazioni sarà soggetta alla tassazione ad essa applicabile. Invece, le plusvalenze realizzate da residenti in Italia che siano persone fisiche che agiscono a titolo professionale, società di persone, società di persone a responsabilità limitata, società di capitali o organizzazioni stabili di società di capitali estere saranno soggette alle imposte sul reddito o sulle società nell'ambito del loro reddito d'impresa complessivo (e, in certi casi, possono anche essere incluse nel valore netto della produzione imponibile a fini IRAP).

Le plusvalenze realizzate da un O.I.C.R. o da una SICAV saranno incluse nel risultato del portafoglio maturato al termine del periodo fiscale. Il fondo non sarà soggetto a tassazione su tali risultati.

Le plusvalenze realizzate da fondi immobiliari italiani (che rientrano nella definizione come modificata ai sensi del Decreto Legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito nella Legge n. 122 del 30 luglio 2010) o da SICAF, a cui si applichino le previsioni di cui al Decreto Legge n. 351 del 25 settembre 2001, come successivamente modificato, non sono soggette né alle imposte sulle plusvalenze né ad alcuna altra imposta sul reddito finché restano nelle mani del fondo immobiliare o SICAF.

Le plusvalenze realizzate da fondi pensione italiani saranno incluse nel risultato del rilevante portafoglio maturato al termine del periodo fiscale per una quota del 62,5%, da assoggettarsi ad imposta sostitutiva del 20%.

Ai sensi dell'Articolo 23 del Decreto Presidenziale del 22 dicembre 1986, n. 917, ogni plusvalenza realizzata, da soggetti non residenti in Italia senza una stabile organizzazione in Italia a cui le Obbligazioni sono effettivamente connesse, mediante la vendita a titolo oneroso o il rimborso delle Obbligazioni sono esenti da tassazione in Italia nella misura in cui le Obbligazioni siano quotate su mercati regolamentati in Italia o all'estero e in certi casi subordinatamente al deposito della necessaria documentazione, anche se le Obbligazioni sono detenute in Italia. L'esenzione si applica a condizione che l'investitore non italiano fornisca prontamente all'intermediario finanziario autorizzato una adeguata autodichiarazione in cui si affermi che l'investitore non è residente in Italia a fini fiscali.

Le Obbligazioni sono escluse dalla base imponibile dell'imposta italiana sulle successioni ai sensi dell'articolo 12 del D. Lgs. 346/1990 e dell'Articolo 12, paragrafo 13-*bis* del D. Lgs. 461/1997.

DIRETTIVA EUROPEA SULLA TASSAZIONE DEI REDDITI DA RISPARMIO

Il 3 giugno 2003, il Consiglio dell'Unione Europea ha adottato la Direttiva UE n. 2003/48/CE sulla tassazione dei redditi da risparmio (la "**Direttiva sulla Tassazione del Risparmio**"). Ai sensi della Direttiva sulla Tassazione del Risparmio, ciascuno Stato membro dell'Unione Europea (uno "**Stato Membro**") deve fornire alle autorità fiscali di un altro Stato Membro, informazioni relative ai pagamenti di interessi effettuati da parte di soggetti stabiliti all'interno del proprio territorio a persone fisiche residenti in tale altro Stato Membro. Tuttavia, per un periodo transitorio, l'Austria può invece applicare un sistema di ritenute in relazione a tali pagamenti, deducendo un'imposta a tassi che nel tempo aumentano fino al 35%. In ogni caso, il periodo transitorio terminerà alla fine del primo esercizio fiscale intero successivo all'accettazione da parte di taluni paesi non appartenenti all'Unione Europea ("UE") di scambiare informazioni in relazione a tali pagamenti.

Taluni paesi non appartenenti all'UE, inclusa la Svizzera, e taluni territori dipendenti o associati a taluni Stati Membri, hanno concordato di adottare misure simili (che consistono o nel fornire informazioni o nella ritenuta transitoria) in relazione ai pagamenti effettuati da un agente per il pagamento all'interno della loro giurisdizione a, o riscossi da tale agente per il pagamento per, persone fisiche residenti in, o taluni limitati tipi di persone giuridiche costituite in, uno Stato Membro. Inoltre, gli Stati Membri hanno stipulato accordi per fornire informazioni o applicare la ritenuta transitoria con taluni di tali territori dipendenti o associati in relazione ai pagamenti effettuati da un agente per il pagamento in uno Stato Membro nei confronti di, o riscossi da tale agente per il pagamento per, persone fisiche residenti in, o taluni limitati tipi di persone giuridiche costituite in, uno di tali territori.

Il Consiglio dell'Unione Europea ha formalmente adottato il 24 marzo 2014 una Direttiva del Consiglio che ha modificato la Direttiva sulla Tassazione del Risparmio (la "**Direttiva Modificativa**"). La Direttiva Modificativa amplia l'ambito degli obblighi sopra descritti e richiede agli Stati Membri di adottare i provvedimenti di legge necessari per adeguarsi alla Direttiva Modificativa entro il 1° gennaio 2016. Le modifiche apportate dalla Direttiva Modificativa estende

L'ambito della Direttiva sulla Tassazione del Risparmio ai pagamenti effettuati a favore di, o riscossi a favore di, taluni altri soggetti e a certi accordi legali. È altresì ampliata la definizione di “pagamento di interessi” per includere redditi equivalenti agli interessi.

Tuttavia, il 10 novembre 2015, il Consiglio dell'Unione Europea ha approvato la Direttiva del Consiglio n. 2015/2060/UE (pubblicata sulla gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il 18 novembre 2015) che ha abrogato la Direttiva sulla Tassazione del Risparmio con effetto 1° gennaio 2017, per quanto riguarda l'Austria, e 1° gennaio 2016, per quanto riguarda tutti gli altri Stati Membri. L'abrogazione della Direttiva sulla Tassazione del Risparmio è necessaria al fine di prevenire una sovrapposizione tra la Direttiva sulla Tassazione del Risparmio e un nuovo regime sullo scambio automatico delle informazioni che deve essere recepito ai sensi della Direttiva del Consiglio n. 2011/16/UE sulla Cooperazione Amministrativa nel settore della Tassazione (come modificata dalla Direttiva del Consiglio n. 2014/107/UE) al fine del risparmio sui costi delle autorità fiscali e degli operatori economici.

L'Italia ha recepito la Direttiva sulla Tassazione del Risparmio mediante D. Lgs. n. 84 del 18 aprile 2005 (il “**Decreto n. 84**”). Ai sensi del Decreto n. 84, a condizione che una serie di importanti condizioni siano soddisfatte, nel caso di interessi pagati a partire dal 1° luglio 2005 (incluso il caso di rendimenti calcolati sui Certificates al momento della loro vendita) a persone fisiche che si qualificano come beneficiari effettivi del pagamento degli interessi e che siano fiscalmente residenti in un altro Stato Membro o in certi altri territori associati degli Stati Membri, gli agenti per i pagamenti italiani (i.e., banche, SIM, società fiduciarie, SGR fiscalmente residenti in Italia, stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti e ogni operatore economico fiscalmente residente in Italia che effettuino pagamenti di interessi per ragioni commerciali o professionali) dovranno fornire alle autorità fiscali italiane informazioni sui relativi pagamenti e informazioni personali sui beneficiari effettivi di tali pagamenti. Tali informazioni sono trasmesse dalle autorità fiscali italiane alle competenti autorità fiscali estere dello Stato di residenza del beneficiario effettivo. In certi casi, gli stessi obblighi di informativa si applicano agli interessi pagati a un soggetto stabilito in un altro Stato Membro che non sia una persona giuridica (a eccezione di certi soggetti finlandesi e svedesi), i cui profitti siano tassati ai sensi di accordi generali di tassazione commerciale e, in certe circostanze, a OICR.